REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO
n. 312 del 31 agosto 2021

Oggetto: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 6986 del 02/07/2020. DGR n. 1170 del 03/08/2020. DDPF 270 del 21/10/2020 - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2020/2021. Variazioni progettuali: adeguamento al DM 6 agosto 2021 n. 360369 e al Decreto direttoriale N. 0362715 del 10/08/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di adeguare a quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n. 360369 e dal Decreto direttoriale n. 0362715 del 10/08/2021, il bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2020/2021, di cui al DDPF 270 del 21/10/2020, con riferimento alla disciplina delle variazioni progettuali, prevedendo:
  1. per la sola annualità 2020/2021, due ulteriori tipologie di variazioni progettuali: variazioni che **riducono i costi totali del progetto;** variazioni **straordinarie** che prevedono la **modifica di uno o più Paesi target;**
  2. la semplificazione della disciplina delle **variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni** previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario stabilendo che, a partire dall'annualità 2020/2021, solo nel caso in cui dette variazioni comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario debba effettuare, prima della realizzazione, all'autorità competente e ad Agea, a pena di inammissibilità delle relative spese, la comunicazione della modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione;
  3. l'aumento a 3 del numero di variazioni superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste ammissibili; nel calcolo non sono comprese le variazioni straordinarie sopra enunciate.
- di stabilire che le istanze delle variazioni di cui ai precedenti punti debbano essere presentate, tramite SIAR ai sensi del bando, in conformità:
  - all'Allegato A1 del presente atto ed entro il **15 settembre 2021** per le **variazioni che**

riducono i costi totali del progetto;

- all'Allegato B1 del presente atto ed entro **il 30 novembre 2021**, per le **variazioni straordinarie che prevedano la modifica di uno o più Paesi target**;

- di prevedere che la comunicazione relativa alle variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni di cui al punto 2, debba essere effettuata in conformità all'Allegato C1 del presente atto;
- di modificare i paragrafi 6.3 *Variazioni progettuali* e 6.3.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale* del bando di cui al DDPF 270 del 21/10/2020 con le nuove previsioni;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3893 del 04/04/2019 concernente "OCM vino – Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 6986 del 02/07/2020 che modifica il DM n. 3893 del 04/04/2019;
- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo n. 9193815 del 30/09/2020 avente per oggetto "OCM Vino - *Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi* - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 2019";
- DGR n. 1170 del 03/08/2020 - Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 lettera b) – Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 3893/2019 modificato da decreto n. 6986/2020. Disposizioni regionali di attuazione della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, ai fini dell'emanazione del bando regionale per la campagna 2020/2021;
- Disposizioni attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2020/2021;
- DDPF n. 270 del 21/10/2020 di adozione del bando Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021.
- DDPF n. 290 del 09/11/2020 di rettifica e proroga bando Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n. 360369 recante "Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893";
- Decreto Direttoriale N.0362715 del 10/08/2021 che stabilisce le modalità operative per la richiesta delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1 e 6, e all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369.

(motivazione)

Con il DDPF n. 270 del 21/10/2020 è stato approvato il bando Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021.
Con il DDPF n. 290 del 09/11/2020 sono state apportate delle rettifiche al bando ed è stata prevista una proroga per la presentazione delle domande.
Il paragrafo 6.3 del bando *Variazioni progettuali* contiene la disciplina delle variazioni progettuali, definita sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893 e dal Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo n. 9193815 del 30/09/2020.
Con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n. 360369 sono tuttavia state introdotte modifiche e deroghe al DM n. 3893 del 04/04/2019 alle disposizioni che regolamentano le variazioni progettuali.

In primo luogo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 (DM n. 3893 del 04/04/2019) è stato previsto (art. 3, comma 1) che, per la sola annualità 2020/2021, i soggetti beneficiari possano richiedere una **variazione che riduce i costi totali del progetto,** ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.

In secondo luogo, in deroga all'art. 15, comma 4 (DM n. 3893 del 04/04/2019), è stata introdotta (art. 3, comma 6) , per la sola annualità 2020/2021, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere una variazione **straordinaria** che prevede la **modifica di uno o più Paesi target,** consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate all'articolo 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del DM 366309 del 06/08/2021. In particolare, qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi sia parziale, esclusivamente per l'annualità 2020/2021, non si applica la soglia minima di contributo prevista dal bando al paragr. 5.1.2 *Requisiti del progetto*.
La **variazione straordinaria** non può modificare:
- l'importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno;
- le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione ad eccezione di quella che si riferisce all'importo minimo di contributo declinata al paragr. 5.4.1 *Entità dell'aiuto*. Tale variazione straordinaria può determinare una modifica del punteggio di priorità attribuito purchè venga comunque garantita una posizione in graduatoria utile per la finanziabilità.

Il paragrafo 6.3 *Variazioni progettuali* del bando viene pertanto integrato prevedendo rispettivamente alle lettere c) e d) le ipotesi di variazione sopra indicate.

Inoltre si stabilisce che le istanze, da presentare, come previsto dal bando tramite il sistema agricolo regionale (SIAR), devono:

- per la **variazione che riduce i costi totali del progetto** (lett. c), essere redatte in conformità all'Allegato A1 del presente atto; il termine di presentazione è il **15 settembre 2021**;
- per la **variazione straordinaria che prevede la modifica di uno o più Paesi target** (lett. d) essere redatte in conformità all'Allegato B1 del presente atto; il termine di presentazione è il **30 novembre 2021**,

Con riferimento alle variazioni **pari o inferiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario, di cui alla lettera a) del paragr. 6.3 del bando, con la modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, a partire dall'annualità 2020/2021, **solo** nel caso in cui comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve effettuare la comunicazione all'autorità competente e ad Agea, prima della realizzazione, della modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione.
Tale comunicazione, da effettuare tramite l'Allegato C1 al presente atto, deve essere trasemessa anche con PEC all'indirizzo saq5@pec.politicheagricole.gov.it; deve contenere le eventuali modifiche delle tempistiche di realizzazione delle operazioni o del loro numero.
Esse vengono verificate ex-post da AGEA e, qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. In caso di mancata comunicazione del cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.
Per quanto riguarda le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste (ex art. 6.3 lett. b) per ciascun progetto, il provvedimento ministeriale ha disposto l'aumento a 3 del numero di richieste di variazione per ciascun anno finanziario comunitario; nel calcolo non è compresa la variazione che riduce i costi del progetto e la variazione straordinaria che prevede la modifica di uno o più Paesi target.
Il paragr. 6.3.1 viene quindi adeguato con tali previsioni.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell'istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 6986 del 02/07/2020. DGR n. 1170 del 03/08/2020. DDPF 270 del 21/10/2020 - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2020/2021. Variazioni progettuali: adeguamento al DM 6 agosto 2021 n. 360369 e al Decreto direttoriale N. 0362715 del

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

10/08/2021.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Pettinari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1) Allegato A1 – Richiesta variazione che riduce i costi totali del progetto;
2) Allegato B1 – Richiesta variazione straordinaria che prevede la modifica di uno o più Paesi target;
3) Allegato C1 – Comunicazione di modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste (variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario).

.